

AUTORITÀ PORTUALE DI BRINDISI

ORDINANZA n. 18 del 26 SETTEMBRE 2011

OGGETTO: Programma crocieristico 2011. Approdo m/n nave da crociera "RYNDAM" alla Banchina Carbonifera Nord nel Seno di Levante. **Divieto temporaneo di ormeggio di imbarcazioni in genere e di sosta di autovetture.**

Il sottoscritto Prof. Iraklis HARALAMBIDIS, Presidente dell'Autorità Portuale di Brindisi, nominato con Decreto Ministeriale delle Infrastrutture e Trasporti, in data 7 giugno 2011,

VISTO il programma crocieristico del mese di ottobre 2011, dal quale si evince l'approdo della m/n da crociera RYNDAM per il giorno 03 p.v., prevista arrivare alle ore 08.00 circa e ripartire alle 17.00 dello stesso giorno;

SENTITO per le vie brevi il P.F.S.O. di questa Autorità portuale;

CONSIDERATO che per garantire le migliori condizioni di security all'approdo sopra citato nonché recuperare spazi idonei alla sosta ed al transito degli autobus da turismo previsti, è necessario procedere all'emanazione dello specifico provvedimento che destinando la banchina all'accosto della nave da crociera, non consenta l'ormeggio ad altre imbarcazioni in genere presso la banchina in oggetto e la sosta delle autovetture private nel tratto di sedime portuale compreso tra il tratto di via R. di Bulgaria e il tunnel della stazione Marittima;

VISTA l'Ordinanza n.9 del 04/07/2011 di questa Autorità;

VISTI gli atti di ufficio;

VISTA la legge 28 gennaio 1994,n.84,

ORDINA ART.1

Con decorrenza dalle ore 06.00 del giorno 03 ottobre 2011 e sino alle ore 18.00 dello stesso giorno, con eccezione della m/n RYNDAM

è vietato l'ormeggio temporaneo di imbarcazioni in genere presso la banchina in oggetto ed il parcheggio e la sosta di tutte le autovetture private, anche se munite di permesso di accesso al porto, nell'area di sedime portuale compreso tra il varco di via R. di Bulgaria e il



AUTORITÀ PORTUALE DI BRINDISI

tunnel della Stazione Marittima, in direzione di via Spalato, come meglio evidenziato nell'allegata planimetria.

Sono esclusi dal divieto di cui al precedente comma le autovetture di servizio delle Forze dell'Ordine, delle P.A. operanti in porto, i taxi autorizzati nonché gli autobus da turismo impegnati nel trasferimento dei croceristi in aeroporto, che parcheggeranno momentaneamente all'interno dell'area sterile nei pressi del Terminal di Levante.

ART.2

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.

Eventuali violazioni saranno perseguite ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni del Codice della Navigazione.

Eventuali veicoli in divieto di sosta potranno essere rimossi ai sensi dell'art. 1161, 2° comma Cod. Nav.

IL PRESIDENTE
Prof. Iraklis HARALAMBIDIS



